



***“GLI ATTI AVENTI FORZA DI
LEGGE”***

PROF. MARCO GALDI

Indice

1	GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO	3
1.1	REFERENDUM ABROGATIVO	3
1.2	I DECRETI LEGISLATIVI	8
1.3	I DECRETI-LEGGE	10
1.4	I DECRETI ADOTTATI DAL GOVERNO IN CASO DI GUERRA	13
1.5	I DECRETI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE (PREVISTI DAI RISPETTIVI STATUTI).	14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Gli atti aventi forza di legge dello Stato

L'esercizio della funzione legislativa è stabilmente attribuita dalla Costituzione al Parlamento.

Tuttavia vi sono delle eccezioni, per cui si possono riscontrare nell'ordinamento altri atti aventi la stessa efficacia della legge (sia sul lato attivo che su quello passivo), posti in essere da parte di altri organi costituzionali: il Governo ed il Corpo elettorale.

Essi sono:

- a) Il referendum abrogativo (Art. 75);
- b) I decreti legislativi (art. 76);
- c) I decreti legge (art. 77);
- d) I decreti adottati dal Governo in caso di guerra (art. 78)
- e) I decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (previsti dai rispettivi statuti).

Pertanto, si può dire che l'espressione "atti aventi forza di legge" comprende una serie di atti giuridici che pur non avendo la stessa "forma" della legge sono ad essa equiparati quanto alla "forza", cioè alla posizione gerarchica nella scala delle fonti.

1.1 Referendum abrogativo

Il referendum è il più importante istituto di democrazia diretta accolto nel nostro ordinamento. Tramite di esso, i cittadini possono esprimere il loro parere direttamente, senza la mediazione dei propri rappresentanti.

L'ordinamento italiano prevede i seguenti tipi di referendum:

1. abrogativo, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge (art. 75 Cost.);
2. costituzionale, previsto per confermare le leggi di revisione costituzionale adottate dalla maggioranza assoluta del Parlamento (art. 138 Cost.);

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. territoriale, per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (art. 132 Cost.);
4. consultivo, ammesso soltanto a livello regionale o locale e previsto dall'art. 8, commi 5 e 4, D.Lgs. 267/2000;
5. di indirizzo, identificabile con una sorta di plebiscito e in realtà effettuatosi solo nel 1989 quando agli elettori fu chiesto di esprimersi sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarebbe stato eletto di lì a poco (si trattò di un caso di “rottura della Costituzione”, nel senso che la legge costituzionale istitutiva di questo tipo di referendum si poneva come deroga ai casi normalmente contemplati in Costituzione).

Di queste forme di referendum, tuttavia, solo quello abrogativo costituisce un'autonoma fonte di diritto, avendo la capacità di innovare l'ordinamento giuridico in negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge. In realtà, però, l'effetto abrogativo può colpire anche singole parole, producendo un effetto manipolativo idoneo a determinare una modifica positiva del contenuto normativo delle disposizioni. Pertanto, come ha affermato la Corte costituzionale, esso, quando si conclude con esito favorevole all'abrogazione, è un “atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (sentenza 29/1987).

L'art. 75 dispone:

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La legge 352/1970 ha disciplinato puntualmente la procedura referendaria:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

a) dal 1° gennaio al 30 settembre (escluso l'anno che precede la scadenza ordinaria della legislatura):

1. richiesta popolare: almeno 10 cittadini depositano il quesito c/o Cancelleria della Corte di cassazione + 3 mesi raccolta di firme autenticate;
2. richiesta regionale: 5 Consigli a maggioranza assoluta lo stesso quesito che va depositato c/o Cancelleria della Corte di cassazione.

b) Si costituisce c/o la Corte di cassazione l'Ufficio centrale per il referendum, che entro il 15 dicembre si pronuncia sulla legittimità dei quesiti.

c) I quesiti legittimi sono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità, che decide entro il 10 febbraio.

d) Il Presidente della Repubblica fissa il giorno per la votazione tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

e) L'Ufficio centrale per il referendum verifica che abbia votato la maggioranza degli aventi diritto e proclama il risultato del referendum.

f) Il Presidente della Repubblica dichiara l'avvenuta abrogazione della legge con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore dell'abrogazione può essere ritardata per non più di 60 giorni, su richiesta del Governo.

La legge 352/1970 ha poi previsto un controllo circa la legittimità della richiesta operato dall'ufficio centrale per i Referendum presso la Corte di Cassazione.

Successivamente si svolge il controllo di ammissibilità delle richieste referendarie da parte della Corte costituzionale, previsto dall'art. 2 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1.

Fondamentale è stata al riguardo la sentenza n. 16 del 1978, in cui la Corte ha dato le linee di indirizzo della sua futura azione, andando ben al di là del testo dell'art. 75 come parametro di ammissibilità dei referendum abrogativi.

Così la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste:

- che abbiano ad oggetto disposizioni che, pur non essendo ricomprese nell'elenco di cui all'art. 75, sono tuttavia "produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'articolo 75 che la preclusione debba ritenersi sottintesa" (si pensi alla

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio, oppure all'ordine di esecuzione rispetto alla legge di autorizzazione alla ratifica del trattato);

o che incidono su leggi dotate di forza passiva rafforzata (leggi atipiche o rinforzate), in quanto non abrogabili da leggi ordinarie successive (si pensi alla legge di esecuzione dei Patti Lateranensi);

o Anche in successive decisioni la Corte ha ulteriormente ampliato i canoni della sua azione, configurando come inammissibili le richieste:

o che abroghino leggi a contenuto costituzionalmente necessario, vale a dire leggi il cui “nucleo normativo non possa venir alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)” (sentenza 45/2005).

o che incidano sulle norme che disciplinano l'elezione di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, a meno che la normativa di risulta non sia tale da consentire all'organo stesso di essere sempre operativo, senza alcuna soluzione di continuità (sentenze n. 29 del 1987 e n.47 del 1991);

o che richiedono l'abrogazione di leggi a contenuto comunitariamente vincolato, per evitare che lo Stato italiano si trovi inadempiente rispetto agli obblighi imposti a livello comunitario (n. 31, 41 e 45/2000).

La Corte costituzionale ha ritenuto di poter valutare anche la corrispondenza della struttura dei quesiti referendari al modello di consultazione popolare delineato dall'art. 75. In quest'ottica, la Corte ha precisato che il quesito deve essere:

a) omogeneo, essendo inammissibili le domande che coinvolgono una pluralità di norme fra loro non collegate, per cui il corpo elettorale è costretto ad abrogarle tutte, pur volendone abrogare solo alcune (sentenza n. 16 del 1978).

b) chiaro, semplice e completo, dovendo investire tutta la disciplina della materia oggetto del referendum (sentenza n. 27 del 1981);

c) strutturato in modo tale che il risultato dell'abrogazione sia chiaro e riconoscibile dai votanti, sia tale, cioè, da conservare una disciplina residuale chiara e univoca (sentenza n. 29 del 1987).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ulteriore problema è rappresentato dalla possibilità che il Parlamento intervenga sulla materia per la quale è in corso una richiesta di referendum abrogativo. In questa ipotesi:

- se la legge è sostituita da una disciplina che corrisponde all'obiettivo che i promotori del referendum si erano prefissi, non si procede alla consultazione referendaria;
- se la legge è sostituita da una disciplina che nella sostanza riproduce quella oggetto di richiesta di referendum abrogativo, il referendum si sposta sulle nuove disposizioni legislative (sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);
- se la legge si limita ad abrogare, totalmente o parzialmente, la disposizione oggetto di richiesta referendaria, il procedimento referendario si arresta (art.39 L. 352/1970).

Una volta che il referendum abrogativo si sia svolto, invece, il suo risultato, sia esso favorevole o contrario all'abrogazione, rappresenta comunque un vincolo:

- per un periodo di cinque anni non può essere riproposta la richiesta referendaria bocciata dal corpo elettorale (art. 38, legge 352/1970);

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- per lo stesso periodo si ritiene che il Parlamento non possa approvare leggi che si discostino dall'indirizzo espresso dal corpo elettorale, pena la loro dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Merita di essere, conclusivamente, ricordato il fenomeno più volte ripetutosi in occasione delle ultime consultazioni referendarie, per il quale molti soggetti politici, anziché schierarsi apertamente per il Sì o per il No, ovvero decidere di lasciare agli elettori libertà di voto, si sono battuti apertamente per favorire l'astensione. In questo modo, essi hanno surrettiziamente sfruttato la norma costituzionale per la quale *“la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto”*. A parte la considerazione che una simile prassi contrasta con la qualifica del voto come “dovere civico” (art. 48, comma 2 Cost.), è evidente che essa ha prodotto l'aprirsi di una stagione di profonda crisi dell'istituto referendario, con la conseguenza che ben difficilmente si riesce a superare la soglia della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, susseguendosi proposte di revisione dell'istituto

1.2 I decreti legislativi

I decreti legislativi sono atti giuridici complessi, costituiti dalla legge di delega e dal decreto legislativo in senso stretto o “decreto delegato”.

Con la legge di delega il Parlamento conferisce al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Con il decreto delegato il Governo esercita la funzione normativa delegatagli dalle Camere.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo.

Secondo quanto dispone il citato articolo i criteri da rispettare nell'attribuzione della delega legislativa sono i seguenti:

- la delega può essere conferita soltanto con legge e soltanto al Governo nel suo complesso;

- la legge di delega deve definire gli oggetti su cui il Governo potrà esercitare la delega;
- la delega deve essere esercitata in un termine prefissato dalla legge di delegazione;
- la legge deve fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega.

Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurre degli altri (c.d. limiti ulteriori), ad esempio imponendo al Governo di ascoltare il parere delle commissioni parlamentari. Secondo l'art. 14, comma 4, della legge n. 400 del 1988 nel caso in cui la delega ecceda il biennio, il Governo ha è tenuto a chiedere il parere delle commissioni in ordine agli schemi dei decreti delegati.

Il carattere di norme interposte delle disposizioni della legge di delega fa sì che in sede di giudizio di costituzionalità, la Corte possa configurare l'illegittimità dei decreti delegati in caso di loro violazione.

Di recente è invalsa la prassi dei c.d. “decreti legislativi correttivi”: la stessa legge di delegazione prevede la possibilità, decorso un primo lasso di tempo di attuazione del decreto delegato, di rimettere mano alla disciplina, modificandola sulla base dell'esperienza maturata.

Nella prassi il ricorso all'istituto della delegazione legislativa è sempre più frequente: non solo perché su argomenti che richiedono una serie di valutazioni tecniche la delegazione consente al Governo di avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici presenti presso i Ministeri (non a caso il decreto legislativo costituisce la tipica forma di adozione dei codici e dei testi unici); ma anche perché, dopo la riduzione del ruolo della decretazione d'urgenza avvenuto ad opera della Corte costituzionale con una serie di pronunce (in particolare la sentenza n. 29/95 e la n. 360/96, su cui v., *infra*), il decreto legislativo rappresenta lo strumento privilegiato di esercizio governativo della funzione legislativa.

ART. 14. (Decreti legislativi)

“1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se alla delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni”.



1.3 I decreti-legge

I decreti-legge sono atti aventi forza di legge che possono essere adottati dal Governo, sotto la sua responsabilità, per far fronte a situazioni imprevedibili (“casi straordinari di necessità e di urgenza”) che impongono di intervenire a livello di normazione primaria con una disciplina che trovi immediata applicazione.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Devono contenere l'indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che hanno determinato l'emanazione. I decreti-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la loro emanazione ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione, in via provvisoria salva ratifica del Parlamento.

La conversione dei decreti in legge deve avvenire entro 60 giorni, ad opera delle Camere, pena la perdita di efficacia *ex tunc*.

Il controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di necessità e urgenza che giustificano l'uso del decreto-legge può essere svolto da diversi organi:

- 1) dal Presidente della Repubblica in via preventiva, cioè in sede di emanazione del decreto: si tratta di un intervento alquanto eccezionale, dal momento che, di solito, il Capo dello Stato non interferisce nei rapporti fra Governo e Parlamento;
- 2) dal Parlamento. L'art. 78 del regolamento del Senato prevede che il disegno di legge di conversione è deferito alla Commissione competente, affinché valuti la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 77 Cost.; qualora la Commissione esprima parere negativo per difetto di tali presupposti, spetta all'Assemblea pronunciarsi sulla questione e, nel caso in cui non ritenga sussistente la necessità ed urgenza, il disegno di legge di conversione s'intende respinto. Per quanto riguarda il regolamento della Camera, l'art. 96bis attribuisce alle Commissioni di merito competenti per materia il controllo sull'esistenza dei presupposti di necessità e urgenza. A seguito di tale verifica è possibile che l'Assemblea si esprima negativamente sul decreto legge;
- 3) dalla Corte costituzionale, in via successiva, cioè al momento dell'eventuale giudizio di legittimità.

In tal senso la sentenza n. 29/95 della Corte costituzionale ha precisato:

“La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere (...) costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge (...) quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti (...). Per tanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza...».

L'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 individua una serie di limiti alla decretazione d'urgenza. Il decreto-legge non può:

- 1) conferire deleghe legislative;
- 2) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, Cost.;
- 3) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
- 4) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
- 5) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

In base all'articolo 77 Cost., il decreto-legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni o perde a sua efficacia sin dall'inizio. In passato, però, difficilmente le Camere riuscivano a rispettare tale termine, soprattutto a causa delle lungaggini parlamentari e delle divisioni in seno alle maggioranze. Di fronte all'inerzia del legislatore, il Governo aveva cominciato a riprodurre in nuovi decreti il contenuto dei decreti non convertiti in 60 giorni, eventualmente tenendo conto degli emendamenti approvati dalle Camere (c.d. reiterazione).

La reiterazione dei decreti-legge aveva assunto dimensioni preoccupanti, se si considera che la catena dei decreti si componeva anche di una decina-quindicina di provvedimenti, il che significa uno-due anni di disciplina «provvisoria» e la produzione di effetti che finivano spesso per essere irrevocabili.

Tale fenomeno era in aperto contrasto con l'articolo 77, che configura i decreti come provvedimenti provvisori. Non a caso la legge 400/88 aveva vietato la pratica della reiterazione dei decreti legge non convertiti. Tuttavia, si trattava di un limite contenuto in una legge ordinaria, come tale superabile dal decreto legge di reiterazione, dotato della stessa efficacia attiva (forza di legge).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il problema è stato affrontato e risolto dalla Corte costituzionale, che con una serie di pronunce, da ultimo con la sentenza 360/96, ha giudicato illegittima la reiterazione dei decreti-legge per violazione dell'art. 77, in quanto essi alterano “la natura provvisoria della decretazione d'urgenza”. Si ha reiterazione, secondo la Corte, quando il decreto riproduce senza variazioni sostanziali il contenuto di un decreto non convertito oppure quando esso non risulta fondato su autonomi e pur sempre straordinari motivi di necessità ed urgenza, che non possono, comunque, essere ricondotti alla sola mancata conversione del precedente decreto. L'unico margine lasciato al Governo riguarda l'ipotesi in cui il decreto legge reiterato venga sanato dal Parlamento in sede di conversione.

Quando il decreto non viene convertito, esso perde efficacia fin dall'inizio. In tal caso il legislatore ordinario può intervenire per disciplinare i rapporti sorti sulla base delle sue disposizioni attraverso una apposita legge di sanatoria o convalida.

In sede di conversione possono essere introdotti emendamenti al testo del decreto: gli emendamenti aggiuntivi (che aggiungono, cioè, qualcosa al contenuto del decreto) hanno sicuramente efficacia *ex nunc*, operano cioè solo per l'avvenire. Maggiori problemi pongono, invece, gli emendamenti che modificano o sopprimono disposizioni contenute nel decreto. In tal caso, la parte del decreto non convertita perde efficacia sin dall'inizio, in virtù dell'art. 77, comma 3, Cost.



1.4 I decreti adottati dal Governo in caso di guerra

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

La dottrina ritiene che fra i poteri conferiti al Governo possa esservi anche una delega anomala di emanare atti con forza di legge.

1.5 I decreti di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (previsti dai rispettivi statuti).

Si tratta di una forma peculiare di decreto legislativo, che si caratterizza per l'assenza della delega legislativa.

Gli statuti regionali speciali li prevedono per la loro attuazione e per il trasferimento di funzioni, uffici e personale dallo Stato alle regioni.

Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta di una commissione paritetica (membri designati dal Governo e dall'assemblea regionale).



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)